

OPERE RIUNITE BUON PASTORE

Cenni storici

Il fu Sacerdote Mons. Giovanni M. Gregoretti, Vicario a S. Francesco di Paola e Arciprete Parroco di San Pietro in Castello, nel febbraio dell'anno 1853, aprì un asilo per le povere ragazze, vagabonde e pericolanti, intitolato al Buon Pastore, in un locale di S. Pietro.

Nel giorno 26/4/1873, con atto del Notaio Francesco Chiurlotto, fu regolarmente costituito e fondato il Pio Istituto nel fabbricato di S. Pietro di Castello, n. 77.

In data 29/12/1881, l'Istituto Buon Pastore veniva autorizzato ad accettare un cospicuo legato proveniente dal testamento della Marchesa Montanari e Riccini.

L'Opera Pia Montanari e Riccini ebbe il primo Statuto in data 10/5/1887, statuto che avendo le medesime finalità dell'O.P.I.B. Pastore, venne aggiornato il 17/1/1910 proponendo il raggruppamento delle Opere Pie, che fu decretato con il R.D. del 3/3/1910.

Nel dopoguerra, vicende storiche e necessità economiche facevano sì che il patrimonio dell'Opera Pia Montanari Riccini fosse quasi del tutto consumato, tanto da suggerire al Consiglio di Amministrazione dell'O.P.I. Buon Pastore la fusione della stessa Opera Pia Montanari Riccini nell'O.P.I. Buon Pastore.

Dal 1983 ad oggi le attività educativo assistenziali dell'O.P.I. Buon Pastore vedevano un rilancio ed un proliferare di iniziative e strutture di accoglienza.

Il 30/7/1991 la Giunta Regionale del Veneto esprimeva parere favorevole alla fusione dell'Opera Pia "Patronato delle donne dimesse dal carcere" e del Raggruppamento di 6 Fondazioni ex OO.CC.RR. con l'Opera Pia Istituto Buon Pastore.

L'O.P. Patronato delle donne dimesse dal Carcere nasceva di fatto nel 1865, testimoni il Patriarca Trevisanato, il Podestà P. Luigi Bembo, il Presidente della Congregazione di Carità ed altri, ed aveva per finalità l'avviamento al lavoro, l'educazione cristiana e l'istruzione delle giovani e delle donne traviate, dimesse dal carcere. Era commissariata dal 5/1/1986 poiché il Consiglio di Amministrazione uscente aveva rilevato l'opportunità di far assorbire l'O.P. da altro Istituto similare.

Le Fondazioni ex Ospedali Civili Riuniti che sono:

- 1°) Sussidi a padri di famiglia infermieri
- 2°) Dott. Cav. A. Pancrazio
- 3°) Prof. Fabio e Mina Vitali
- 4°) Carlo Olivotti e Cav. Filippo Flantini
- 5°) Fondo Soccorso Bambini Poveri
- 6°) Carlo Olivotti,

avevano finalità di beneficenza nell'area della povertà, della sussidiazione anche stipendiale, e del bisogno. Questi scopi erano stati attenuati con il DPGR n. 611 del 24/5/1984 che, approvando il nuovo regolamento del raggruppamento e l'adeguamento del nuovo Statuto, avevano meglio ricompreso le finalità de quo nell'ambito del disagio sociale e dell'assistenza. Il Raggruppamento era commissariato dal 15/9/1981.

Avendo tutte le Istituzioni indicate deliberato la fusione con atti propri, ecco la necessità di redigere un nuovo statuto per il nuovo Ente, secondo le disposizioni regionali, mantenendo fede il più possibile agli scopi originari.

STATUTO delle “OPERE RIUNITE BUON PASTORE”

CAPO I°

Art. 1 - Origine

L’istituzione “Opere Riunite Buon Pastore” di Venezia trae origine dalla fusione delle:

- Opere Pie Riunite “Istituto Buon Pastore e Montanari Riccini”, già raggruppate con R. D. il 3/3/1910
- O. P. “Patronato delle Donne dimesse dal carcere” Ente Morale riconosciuto con R.D. 13/9/1986
- Le Fondazioni ex Ospedali CC.RR., già raggruppate il 24/5/1984 con DPGR 611

Art. 2 - Scopi

Scopi delle Opere Riunite Buon Pastore, compatibilmente con le possibilità strutturali e strumentali che l’Ente sarà in grado di realizzare, sono:

- l’educazione e l’assistenza all’infanzia e al mondo giovanile, promuovendo anche studi e ricerche sul fenomeno del bisogno sociale,
- la prevenzione dall’emarginazione e il recupero delle forme di devianza e di disadattamento sociale,
- la pronta accoglienza in situazioni di emergenza, a mamme in difficoltà e ad ogni persona a rischio,
- l’ospitalità, il ricovero e la protezione di giovani in “grave pericolo di seduzione e traviamiento”.

Art. 3 - Sede

Le Opere Riunite Buon Pastore hanno sede in Venezia, Castello 77.

Art. 4 - Patrimonio

Il Patrimonio delle Opere Riunite Buon Pastore è costituito dai beni di cui all’unito prospetto.

Art. 5 - Mezzi

Le Opere Riunite Buon Pastore traggono i mezzi per il funzionamento da:

- A) le rendite del proprio patrimonio,
- B) le rette corrisposte dagli utenti, che usufruiscono dei suoi servizi a titolo non gratuito
- C) contributi ed elargizioni di privati ed enti pubblici, donazioni, liberalità e lasciti testamentari, che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.

CAPO II°

Art. 6 - Organi

Organi delle Opere Riunite Buon Pastore sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Le Opere Riunite Buon Pastore sono rette da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente, di cui:

- 3 (tre) nominati dal Patriarca di Venezia, di cui, 1 (uno) viene scelto tra i Parroci dove le Opere Riunite Buon Pastore hanno le strutture operative;*
- 2 (due) nominati dal Comune di Venezia.*

La prima seduta è convocata, entro quindici giorni dalla nomina di tutti i componenti del Consiglio, dal Presidente uscente ed è presieduta dal Consigliere anziano per età.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti nella prima seduta a maggioranza assoluta di voti.

I membri del Consiglio durano in carica 5 (cinque) anni e non possono essere rieletti, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6972/90, senza interruzione più di una volta; la durata dell'incarico decorre dalla data di insediamento del Consiglio.

Il loro mandato si conclude con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consigliere nominato in sostituzione di altro decaduto o dimesso, rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il Consigliere decaduto o dimesso.

Le funzioni dei membri del Consiglio, compreso il Presidente, sono gratuite.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'Amministrazione dell'Ente e al suo funzionamento. In particolare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esso:

- delibera il regolamento di amministrazione e di gestione;
- delibera i regolamenti interni di funzionamento delle strutture e del personale;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e del raggruppamento delle Istituzioni aderenti;
- adotta ogni atto di disposizione del patrimonio;
- delibera in ordine ai ricorsi ed alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, nonché alle relative transazioni.

A maggioranza assoluta dei presenti esso:

- approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
- delibera in ordine alla nomina e assunzione del personale;
- determina annualmente l'importo delle rette per i servizi prestati;
- esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge e dai regolamenti statali e regionali, oltre che dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri nominati, ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.

Sono sempre a voti segreti quando riguardano persone.

A parità di voti vale il voto del Presidente.

Per la validità delle adunanze, non sarà computato chi, avendo interesse, giusto l'art 15 della L.6972/1890, non può prender parte delle deliberazioni.

Art. 10 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del consiglio sono ordinarie o straordinarie.

Le prime hanno luogo in epoche stabilite dalla Legge per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per eventuali variazioni degli stessi.

Le seconde hanno luogo qualora lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata di almeno 3 componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza, con l'invito ad intervenire, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In casi di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 24 ore.

Art. 12 - Verbali

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi a cura del Segretario dell'Ente, e devono essere firmati dal Presidente, dai Consiglieri intervenuti e dal Segretario.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale della seduta.

Art. 13 - Decadenza

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dall'organo di nomina, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Contestualmente il Presidente richiederà all'organo competente la sostituzione del membro decaduto.

Art. 14 - Compiti del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente.

Egli o, in sua assenza ed impedimento, altro dei membri del Consiglio da lui permanentemente delegato:

- vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti,
- sospende per gravi motivi il personale dipendente, riferendone al Consiglio nella prima seduta,
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne esegue i deliberati,
- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella prima seduta da convocarsi entro 20 gg dall'adozione dell'atto,
- firma insieme al Segretario i mandati di pagamento,
- alla scadenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente promuove presso gli Enti interessati, l'adozione degli atti di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 bis – Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato ai sensi della vigente normativa regionale del Veneto.

Lo stesso vigila sull'osservanza da parte dell'IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del D.lgs n.123/ 2011, n. 123 ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'IPAB, il revisore ha l'obbligo di riferirne immediatamente al Consiglio di amministrazione informando, qualora lo ritengano opportuno, anche la struttura regionale competente.

Il revisore è tenuto, su richiesta del Consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

Il revisore resta in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, ed è rinnovabile per una sola volta. Al revisore si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Al revisore spetta una indennità, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio di amministrazione all'inizio del mandato fino al valore massimo previsto dalla vigente normativa regionale del Veneto.

CAPO III°

Art. 15 - Segretario

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei membri nominati, elegge un Segretario.

Il Segretario potrà anche essere persona esterna.

Art. 16 - Compiti del Segretario

Il Segretario:

- risponde al Consiglio di Amministrazione relativamente alle attività ad esso affidate;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- cura la predisposizione degli atti approvati dagli organi dell'Ente, ed i connessi adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto;
- formula ipotesi di lavoro e suggerimenti da sottoporre all'approvazione degli organi dell'Ente;
- cura i rapporti con il Tesoriere;

Il Segretario è il Capo del personale dipendente dell'Ente e ne controlla l'attività e la disciplina.

Art. 17 - Tesoreria

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri, nomina il Tesoriere dell'Ente.

Art. 18 - Mandati di pagamento

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, del Consigliere addetto al settore, del Segretario e del contabile dell'Ente.

CAPO IV°

Art. 19 – Norme transitorie

L'attuale Consiglio d'Amministrazione resta in carica fino alla Convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione come previsto dall'Art. 7 del presente Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, una volta in possesso del decreto regionale di approvazione del nuovo statuto, promuoverà, da parte degli enti interessati, la nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, convocherà la prima seduta del nuovo Consiglio.

Il presente statuto entrerà in vigore dalla data del decreto regionale di approvazione.

CAPO V°

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento e negli statuti delle Istituzioni aderenti, si osservano le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Statuto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 15.11.2018